

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) di esprimere PARERE MOTIVATO, relativamente alla proposta di Variante specifica di aggiornamento al PIAE della Provincia di Parma con valore di variante generale al PAE del Comune di Parma, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16/11/2015, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/06, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi:
- i. si richiama alla necessità di rispettare quanto deliberato in occasione del parere motivato espresso sul PIAE 2008 con D.G.R n. 2216 15/12/2008), ovvero parere motivato positivo a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
    - "sia attuato il programma di monitoraggio previsto dalla ValsAT allegata alla Variante generale del PIAE della Provincia di Parma";
    - "siano escluse le nuove previsioni di aree estrattive, anche in ampliamento di aree esistenti, indicate dalla Variante generale del PIAE della Provincia di Parma, all'interno di aree naturali protette nazionali o regionali";
  - ii. il Rapporto Ambientale-documento di ValsAT dovrà essere integrato esplicitando e rendendo maggiormente chiaro il percorso valutativo intrapreso, i soggetti con competenze ambientali consultati e gli esiti derivanti; in particolare, dovranno essere integrate e/o esplicitate le valutazioni sui seguenti aspetti che dovranno essere esplicitate nel Rapporto Ambientale ed adeguatamente motivate e valutate le seguenti scelte:
    - ampliamento ambito Ac69 e conseguente aggiornamento della scheda contenente tra le altre cose, valutazioni, prescrizioni e monitoraggio;
    - modifiche normative alle NTA del PIAE introdotte in sede di controdeduzione, e la modifica dell'art. 45 in tema di bacini ad uso plurimo;
    - la scelta di non includere il polo G8 Barghetto, l'ambito SPIP e l'ambito Budellungo previsti dal PIAE 2008 ma non confermati nel nuovo PAE in oggetto;
    - in particolare andrà motivata e valutata la scelta di non inserire il polo G8 Barghetto in quanto inserito tra le proposte di invasi ad uso plurimo approvate nel 2008 con la Variante al PTCP di Parma a seguito dell'OPCM n. 35698 del 2007;
    - l'incremento dei comparti "palazzina" e "Case Carretta";
    - le modifiche agli art. 35 "Mezzi in entrata ed uscita dalla cava", art. 36 "Rumore", art. 50 "Rinvenimento e smaltimento dei rifiuti", le quali prevedono modifiche e stralci alle disposizioni vigenti nelle NTA del PAE di Parma in accoglimento di alcune richieste

- presentate dalle imprese del settore estrattivo in sede di controdeduzione;
- iii. in considerazione del fatto che le modifiche introdotte in fase di controdeduzione e in accoglimento di osservazioni sembrano avere rilevanza ed effetti non meramente locali, appare ineludibile una nuova fase di consultazione e pubblicizzazione al fine di consentire a chiunque di formulare osservazioni e pertanto si chiede di esplicitare le motivazioni di tale scelta;
- iv. ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; il piano di monitoraggio dovrà pertanto essere integrato, ritenendo necessario (per il PIAE e il PAE):
- che il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell'attuazione delle azioni del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce; in particolare, in occasione dell'eventuale report di verifica (ad es. triennale), dovranno essere verificate le stime effettuate sui quantitativi estratti, sul traffico indotto e sul rumore;
  - tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi, tra cui valutare l'opportunità di predisporre operativamente, in fase di attuazione della Variante, lo spazio web comune tra i soggetti competenti al monitoraggio (uffici provinciali, ARPA, Comune di Parma, etc.) proposto nel Rapporto Ambientale-documento di ValsAT;
  - che sia esplicitata l'eventuale possibilità per il Piano di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - che a tal fine siano individuate e sviluppate da parte della Provincia nella Dichiarazione di sintesi: le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
- v. i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R.

9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

- b) di dare atto che la Provincia di Parma non ha prodotto uno studio di incidenza e pertanto non è stata effettuata la Valutazione di Incidenza;
- c) il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000;
- d) si ritiene che le presenti valutazioni relative alla variante in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
- e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- f) di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia - Romagna, Via della Fiera, 8, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- g) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- h) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**ALLEGATO A**

**SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI PARMA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE SPECIFICA DI AGGIORNAMENTO AL PIAE DELLA PROVINCIA DI PARMA CON VALORE DI VARIANTE GENERALE AL PAE DEL COMUNE DI PARMA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 69 DEL 16/11/2015**

Nr.	Ente/Soggetto proponente	Prot. data arrivo (Prov. di Parma)	e Argomento
1	Musi Armando e Figli S.r.l.	80837 del 29/12/2015	Richiesta di estensione del perimetro dell'ambito estrattivo TV - Ca' Rossa, previsto dal nuovo PAE del Comune di Parma (Variante Generale elaborata contestualmente alla Variante Specifica in oggetto, come da accordo sottoscritto tra le due amministrazioni in data 23 dicembre 2014), adeguandolo al perimetro dell'Area Contigua Speciale con destinazione finale agricola zona C - art. 22, già Zona di Pre- Parco Speciale Pl.2 di cui all'art. 23 delle NTA del Piano Territoriale del Parco, approvato con DGR n. 2609 del 30/12/1999.
2	Inerti S.r.l.	81216 del 31/12/2015	1) Dato il contenuto delle PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate per tutti i comparti estrattivi previsti nei poli G3 e G5, dalle quali emerge la volontà che il materiale derivante dai vari comparti estrattivi venga trasportato prevalentemente lungo le strada bianca esistente lungo la sponda sinistra del T. Parma e prevalentemente in direzione nord (verso la tangenziale Sud di Parma), si fa notare che tale viabilità è oggetto di importanti erosioni spondali, che attualmente ne impediscono l'utilizzo. I costi del ripristino di tale viabilità possono essere affrontati dagli operatori del settore solo nel tratto compreso dai comparti estrattivi fino al "canile" del quartiere artigianale Martinella, in quanto a valle del canile le erosioni sono molto importanti e richiedono interventi di difesa idraulica molto costosi, peraltro urgenti per garantire la sicurezza dell'insediamento produttivo esistente, che devono necessariamente essere assunti dalla pubblica amministrazione.

Occorre inoltre prevedere la possibilità di utilizzo della viabilità pubblica in caso di inutilizzabilità della pista provvisoria, oltre ad ammettere la possibilità di individuare viabilità alternative.

Si chiede quindi:

a) di modificare in maniera sostanziale il paragrafo Prescrizioni particolari per tenere conto di quanto sopra evidenziato;

b) di consentire il transito dei mezzi di cava anche in direzione ovest verso l'abitato di Pannocchia (pur se limitato ad una quota parte della potenzialità complessiva dei poli in questione);

c) di consentire l'individuazione di viabilità alternative alla pista d'alveo (da individuare nell'ambito delle procedure di VIA);

d) di consentire il transito dei volumi estratti sulla viabilità ordinaria nel caso di attivazione parziale dei comparti estrattivi previsti (con volumi tali da non giustificare i costi di riadattamento della pista lungo l'alveo del T. Parma);

e) di ammettere la realizzazione di guadi sul torrente per collegare gli ambiti estrattivi agli impianti posti sulla sponda destra;

f) di aggiungere che la modalità di gestione delle piste provvisorie lungo il Torrente Parma dovranno essere definite nell'ambito dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04 (vedi oltre) coinvolgendo, oltre al Comune di Parma ed ai soggetti attuatori dei poli G3 e G5, il Servizio Tecnico dei bacini affluenti del Po (STB) e l'AIPo;

g) di specificare che nell'accordo di cui al punto precedente dovranno essere definite le concessioni per l'utilizzo della viabilità su sedime demaniale, le eventuali limitazioni al transito, le misure mitigative, il soggetto responsabile della gestione, la suddivisione degli oneri per la realizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le eventuali azioni di occupazione temporanea per garantire la continuità della pista;

h) di specificare che la sottoscrizione dell'accordo è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione

all'attività estrattiva nei vari comparti individuati nei poli G3 e G5.

2) In base ai contenuti delle "Misure di compensazione ambientale da inserire nell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/04" riportate nell'ultima parte delle schede progettuali degli ambiti estrattivi dei Poli G3 e G5, si evidenzia l'intenzione di attivare un'unica procedura di VIA per l'attuazione degli stessi, generando di conseguenza difficoltà nel definire puntualmente le tempistiche di attuazione dei comparti estrattivi, che dipendono soprattutto dal mercato (ossia dalla realizzazione delle opere pubbliche e private).

Si chiede quindi di modificare l'ultimo comma delle citate "Misure di compensazione ambientale" come segue:

Nell'ambito dell'accordo ex L.R. 7/04, si dovranno definire:

- Modalità di gestione dell'attività estrattiva;
- Modalità di sistemazione finale delle are di cava;
- Tempistiche indicative di attuazione dell'attività estrattive e delle opere di sistemazione finale;
- Volumi medi e volumi massimi trasportabili lungo la viabilità prevista dal PAE, comprensive dei volumi già previsti dalle procedure di VIA già concluse;
- Piano di monitoraggio ambientale;
- Opere di mitigazione;
- Opere di compensazione.

3) Il comma 2 dell'Art. 35 delle NTA prevede che "La ditta esercente deve disporre nell'area di cava di impianti atti alla pulizia del mezzo in uscita, al fine di evitare la lordatura delle strade pubbliche".

In relazione all'utilizzo delle piste lungo il T. Parma, tali presidi non si renderanno probabilmente necessari.

Si chiede quindi di modificare l'articolo prevedendo che "Nell'ambito della procedura di VIA dovrà essere valutata la necessità di disporre nell'area di cava di impianti atti alla pulizia del mezzo in uscita, al fine di evitare la lordatura delle strade pubbliche".

4) Il comma 3 dell'Art. 36 delle NTA prevede che: "Nella procedura di

valutazione di impatto ambientale ed in quella autorizzativa si dovrà, inoltre, definire il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, evitando in particolare strade comprese e/o confinanti con zone inserite in classe acustica inferiore alla III."

Si evidenzia che la pista lungo il T. Parma a monte e a valle della Cassa di espansione risulta prevalentemente in classe 2; non risulta quindi possibile rispettare genericamente tale prescrizione.

Si propone di modificare l'art. come segue: "Nell'ambito della procedura di VIA dovrà essere valutato attentamente l'impatto acustico indotto dal trasporto dei materiali estratti nei confronti di tutti i possibili recettori, individuando le modalità di utilizzo della viabilità e le misure mitigative atte a renderne compatibile il transito."

5) L'Art. 18 delle NTA prevede che i punti fissi inamovibili devono essere 3, ma l'articolo prescrive "Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trarre quello precedente e quello successivo: la distanza fra due vertici non deve superare i 100 metri". Tale prescrizione è probabilmente da riferire non ai punti fissi ma ai vertici secondari quotati. Si chiede quindi di modificare l'articolo come segue: "I vertici secondari devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trarre quello precedente e quello successivo: la distanza fra due vertici non deve superare i 100 metri."

6) L'Art. 13 delle NTA prevede che "Oltre al legale rappresentante della ditta esercente, controfirmerà la Convenzione anche il proprietario del terreno, nel caso diverso dall'esercente, rendendosi così parte garante della sola sistemazione finale dell'area per quanto attiene la quota di affitto ed ogni contro partita economica

ricevuta durante il periodo dello scavo.”

L'Art. 46 prevede inoltre che “In caso di inadempienza nell'assolvimento degli obblighi assunti per il ripristino e il recupero delle aree scavate da parte della Ditta esercente, il proprietario del terreno concorre fino al limite del canone percepito dal titolare dell'autorizzazione.”

Si evidenzia che i proprietari dei terreni che cedono il diritto estrattivo non hanno la possibilità di controllare le modalità di attuazione dell'attività estrattiva e delle opere di sistemazione finale e quindi non possono assumere il rischio connesso al comportamento delle Ditte.

Peraltro l'Art. 45 prevede che “A garanzia della fattibilità del ripristino o recupero, il Progetto di sistemazione

finale presentato dalla ditta concessionaria deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento. Tale valore, scorporato per lotti funzionali e comprensivo di IVA di legge, deve equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il ripristino in caso di inadempienza”.

Emerge quindi che il Comune dispone di tutte le garanzie per sostituirsi alla ditta inadempiente, senza dover coinvolgere il proprietario dei terreni. Si chiede quindi di eliminare ogni riferimento ad impegni del proprietario dagli art. 13 e 46.

7) L'Art. 50 delle NTA prevede che “Lo smaltimento dei rifiuti depositati o ritrovati in superficie davanti all'ingresso del sito estrattivo, nel tratto di strada che congiunge la pubblica via con l'ingresso della cava e comunque lungo i tratti di viabilità privata interni al comparto/ambito estrattivo è a carico della ditta esercente.

Analogamente, la stessa smaltirà i rifiuti depositati o ritrovati sulla viabilità interna alla cava.”



			<p>Si ritiene che non sia corretto che tale adempimento venga ridossato ai cavatori, in quanto non responsabili dell'eventuale abbandono di rifiuti. Si chiede quindi di modificare l'art. 50 come segue: "Lo smaltimento dei rifiuti depositati lungo i tratti di viabilità privata interni al comparto/ambito estrattivo è a carico della ditta esercente".</p> <p>8) Si chiede di rettificare nella tabella dell'art. 52 delle NTA e nella relativa scheda dell'allegato 4 le superfici del Comparto P2 "Case Carretta", prevedendo come Superficie totale 62.400 m<sup>2</sup> invece che 55.000 m<sup>2</sup> e come Superficie estrattiva utile 48.500 m<sup>2</sup> invece che 39.500 m<sup>2</sup>".</p> <p>9) Si chiede, qualora in fase di controdeduzione vengano eliminati nei poli G3 e G5 comparti estrattivi previsti nella versione adottata, di ridistribuire tali volumi per i comparti confermati negli stessi poli in modo proporzionale ai volumi già assegnati.</p> <p>10) Si propone una diversa formulazione dello "SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 24 L.R. 7/2004 PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL POLO 3 E NEL POLO 5 DEL COMUNE DI PARMA" contenuto nell'allegato 2 nella Relazione tecnica del PAE, come nel documento allegato alla presente.</p>
3	Inerti Val Parma S.r.l.	81217 del 31/12/2015	L'osservazione presenta gli analoghi contenuti, tematiche e proposte di modifica presentate dall'Osservazione Prot. Sp. N. 2, alla quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti (riguardano N. 10 osservazioni specifiche).
4	SANECO S.p.A.	81224 del 31/12/2015	L'osservazione presenta gli analoghi contenuti, tematiche e proposte di modifica presentate dall'Osservazione Prot. Sp. N. 2, alla quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti (riguardano N. 10 osservazioni specifiche).
5	VECA S.r.l	00011 del 04/01/2016	L'osservazione presenta sostanzialmente gli stessi contenuti, tematiche e proposte di modifica presentate dall'Osservazione Prot. Sp. N. 2, alla quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti (N. 10 osservazioni specifiche). In particolare, risultano parzialmente differenti l'Osservazione N. 1 (chiedono

			che l'utilizzo della pista provvisoria lungo il T. Parma sia subordinata alla realizzazione di tutte le opere idrauliche necessarie da parte degli enti pubblici competenti e che gli eventuali guadi per collegare la viabilità provvisoria agli impianti di trattamento ghiaie esistenti siano a carico di questi ultimi soggetti) e l'Osservazione N. 9 (chiedono che i quantitativi di inerti degli ambiti estrattivi eventualmente stralciati in fase di controdeduzioni non vengano riassegnati agli altri comparti dei Poli G3 e G5, ma restino assegnati agli stessi per futuri reinserimenti).
6	Conglomerati Eia S.r.l.	00012 del 04/01/2016	L'osservazione presenta gli analoghi contenuti, tematiche e proposte di modifica presentate dall'Osservazione Prot. Sp. N. 2, alla quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti (riguardano N. 10 osservazioni specifiche). Presentano inoltre un'ulteriore richiesta (Osservazione N. 11), invitando la Provincia di Parma e il Comune di Parma a sostenere ed incentivare l'impiego della risorsa ghiaia per usi pregiati, quali la sua trasformazione e lavorazione come aggregato nel confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, al fine di preservare la risorsa naturale per il maggior tempo possibile, di considerare le sempre più frequenti attenzioni verso il rispetto dell'ambiente, di evitare l'impiego della ghiaia nelle massicciate stradali e di impedire la migrazione dell'inerte verso altre provincie e/o regioni.
7	CCPL Inerti S.p.A.	00013 del 04/01/2016	L'osservazione presenta gli analoghi contenuti, tematiche e proposte di modifica presentate dall'Osservazione Prot. Sp. N. 2, alla quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti (riguardano N. 10 osservazioni specifiche).

8	Comune di Parma	00017 del 04/01/2016	<p>Trasmettendo la Delib. di G.C. n. 408 del 30/12/2015, il Comune di Parma, esprimendosi favorevolmente sui contenuti della Variante Specifica di aggiornamento del PIAE della Provincia di Parma con valore di Variante Generale al PAE comunale, adottata con Delib. di C.P. n. 69/2015, presenta le seguenti osservazioni:</p> <p>1) per una migliore identificazione delle aree, si richiede di modificare i nomi dei comparti inclusi nei Poli G3 e G5 eliminando la numerazione romana degli stessi ed adottando un'unica numerazione araba progressiva, oppure indicando il solo toponimo di riferimento;</p> <p>2) essendo pervenuta una comunicazione da parte di Inertida S.r.l. (Prot. 216239 del 27/11/2015), si trasmette tale comunicazione per le valutazioni e gli adempimenti successivi di modifica dei contenuti del piano;</p> <p>3) considerata l'interdipendenza che intercorre tra il livello della pianificazione provinciale e quello comunale, si richiede espressione di coerenza e conformità urbanistica del piano adottato agli strumenti urbanistici comunali, nonché, anche in aderenza al principio di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo (non duplicazione degli atti e delle procedure), si richiede di esprimere e disciplinare il recepimento e l'aggiornamento dei piani comunali conseguentemente alla definitiva approvazione della predetta Variante Generale di PAE.</p>
9	Lanfranco Residence S.r.l.	00312 del 07/01/2016	L'osservazione presenta gli analoghi contenuti, tematiche e proposte di modifica presentate dall'Osservazione Prot. Sp. N. 2, alla quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti (riguardano N. 10 osservazioni specifiche).